

COMUNE DI NOVALESA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 61 del 17.12.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 E CONFERMA DELLE
TARIFFE RIFIUTI (TARI) COME DELIBERATE PER L'ANNO
PRECEDENTE

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI NOVALESA

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 61 del 17.12.2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 E CONFERMA DELLE TARIFFE RIFIUTI (TARI) COME DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE

Il Responsabile del Servizio Tributi, su proposta del Sindaco;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta fra l'altro dalla TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del 17/04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale) che comprende anche la disciplina della TARI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *"Statuto dei diritti del contribuente"*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

CONSIDERATO che per la definizione della TARI si debba considerare:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) *dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;*
 - b) *in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla*

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019, predisposto con l'Azienda pubblica Acsel spa, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2019, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

Questa scelta è peraltro motivata considerando che gli stessi parametri ormai datati, considerano una standardizzazione su scala molto ampia nazionale e non considerano il mutato quadro di produzione dei rifiuti intervenuto nel frattempo;

RITENUTO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possano in particolare riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa variabile con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi, rapportata – dato l'uso discontinuo e stagionale – ad un parametro pari a quello previsto per il numero di 2 occupanti medi annui;
- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle superfici domestiche accessorie delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria a metro quadro, con specifico coefficiente;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai puri criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

RITENUTO, pertanto, sulla base del precitato principio del "chi inquina paga", di procedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2019, discostandosi dai coefficienti previsti nel D.P.R. 158/99 e confermando gli stessi coefficienti utilizzati per l'anno 2018, stabilendo di non procedere nel percorso di applicazione graduale degli aumenti dei coefficienti kb e kd previsti nella deliberazione di C.C. n. 5 del 17.04.2014, in quanto le tariffe concretamente applicate hanno rappresentato una graduazione equa e corretta del suddetto principio, come di seguito indicato:

tabella dei coefficienti applicati:

Utenze domestiche

Dom.		2019
1 comp		0,96
2 comp		1,04
3 comp		1,08
4 comp		1,12
5 comp		1,19
6 comp		1,24

Utenze non domestiche

Non dom.		2019
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
5	Alberghi con ristorante	4,66
6	Alberghi senza ristorante	4,44
7	Case di cura e riposo	4,56
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4,60
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,49
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,37
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,75
17	Bar, caffè, pasticceria	6,76
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,22
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,04

Tabella delle tariffe da applicarsi per l'anno 2019

UTENZE DOMESTICHE RESIDENZA	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/ANNO/UTENZA
NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO		
1	0,166	66,28
2	0,194	71,80
3	0,214	74,56
4	0,230	77,32
5	0,246	82,15
6 O PIÙ	0,257	85,61
ALTRE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/MQ ANNO
	0,194	71,80
SUPERFICI ACCESSORIE UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA QUOTA FISSA €/MQ ANNO	
	0,297	

N.	UTENZE NON DOMESTICHE	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/MQ ANNO	TOTALE € MQ/ANNO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,112	0,616	0,730
5	Alberghi con ristorante	0,294	0,683	0,977
6	Alberghi senza ristorante	0,201	0,651	0,852
7	Case di cura e riposo	0,221	0,669	0,890
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,250	0,674	0,924
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,246	0,658	0,904
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,230	0,640	0,870
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,070	1,136	2,206

17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	0,805	0,991	1,796
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,526	0,766	1,292
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,577	0,739	1,316

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 capitolo quarto del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza aumenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ;

Richiesto il parere del revisore del conto ;

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

di richiamare la premessa a formare parte integrante del presente dispositivo;

di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;

di confermare per l'anno 2019 le tariffe già in essere nel 2018 della Tassa sui rifiuti (TARI) , in relazione alle categorie di utenza effettivamente presenti sul territorio, come di seguito indicate:

tabella dei coefficienti applicati:

Utenze domestiche

Dom.		2019
1 comp		0,96
2 comp		1,04
3 comp		1,08
4 comp		1,12
5 comp		1,19
6 comp		1,24

Utenze non
domestiche

Non dom.		2019
-----------------	--	-------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
5	Alberghi con ristorante	4,66
6	Alberghi senza ristorante	4,44
7	Case di cura e riposo	4,56
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4,60
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,49
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,37
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,75
17	Bar, caffè, pasticceria	6,76
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,22
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,04

Tabella delle tariffe da applicarsi per l'anno 2019

UTENZE DOMESTICHE RESIDENZA	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/ANNO/UTENZA
NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO		
1	0,166	66,28
2	0,194	71,80
3	0,214	74,56
4	0,230	77,32
5	0,246	82,15
6 o PIÙ	0,257	85,61
ALTRE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/MQ ANNO
	0,194	71,80
SUPERFICI ACCESSORIE UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA QUOTA FISSA €/MQ ANNO	

	0,297
--	-------

N.	UTENZE NON DOMESTICHE	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/MQ ANNO	TOTALE € MQ/ANNO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,112	0,616	0,730
5	Alberghi con ristorante	0,294	0,683	0,977
6	Alberghi senza ristorante	0,201	0,651	0,852
7	Case di cura e riposo	0,221	0,669	0,890
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,250	0,674	0,924
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,246	0,658	0,904
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,230	0,640	0,870
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,070	1,136	2,206
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	0,805	0,991	1,796
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,526	0,766	1,292
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,577	0,739	1,316

di dare atto che sulla base di quanto disposto dall'art.20 del Regolamento la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche, sia determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza aumenti;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Novalesa 17.12.2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Marco Lombardi

Firmato digitalmente

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Novalesa 17.12.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lombardi Marco

Firmato digitalmente